

Art. 59, comma 2, lett. c), CCNL 2022-2024

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

.....

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018;

.....

Art. 70-bis CCNL 21/05/2018 - Indennità condizioni di lavoro

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
- b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Art. 84-bis CCNL 16/11/2022 - Indennità condizioni di lavoro

1. Il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70- bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro 15,00.

Art. 59, comma 3-bis, CCNL 2022-2024

3-bis. Nei casi in cui sia stabilito un valore giornaliero inferiore a 2 euro delle indennità di cui all'art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 (Indennità condizioni lavoro) e all'art. 47 (Indennità di servizio esterno) del presente contratto, la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) e lett. e) destina adeguate risorse per elevare tale valore minimo ad almeno 2 euro, a valere prioritariamente sulle risorse di cui all'art. 58 (Fondo risorse decentrate: incrementi), comma 1.